



WEBINAR

Pillole di bilancio e di fiscalità

Un momento di confronto sulle principali novità normative e della prassi contabile

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Iva Manfredini

Commissione Bilancio, ODCEC di Modena

18 marzo 2021

Agenda

- **Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati**
- Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

Deroga ai criteri ordinari di valutazione dei titoli non immobilizzati

Riferimenti normativi

Il D.L. 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito con mod con L. 136/2018 ha stabilito che:

Art. 20-quater. Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La facoltà introdotta per l'esercizio 2018 è stata estesa all'esercizio 2019 con D.M. 15.7.2019 e all'esercizio 2020 con il D.M. 17.7.2020

DM 17.7.2020 Ministero dell'Economia e delle finanze (G.U. 14.8.2020 n. 203)

Applicazione per l'esercizio 2020 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

Art. 1 comma 1 . Le disposizioni di cui all'[art. 20-quater](#), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. [136](#), **si applicano anche per tutto l'esercizio 2020.**

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

Documenti interpretativi

OIC - Documento interpretativo 4, aprile 2019

OIC - Documento interpretativo 3, marzo 2009 ante D.Lgs. 139/2015 (Art. 15 D.L. 185/2008 esercizi 2008-2012)

Principi contabili

OIC 11 (PRINCIPIO DI PRUDENZA) Par. 16-22

OIC 20 TITOLI DI DEBITO

OIC 21 PARTECIPAZIONI

Per richiami

OIC 26

OIC 32

Altre fonti

Circolare Assonime n. 15 del 27 GIUGNO 2019 par. 2.3

Risposta OIC del 03.12.2020 - *definizione di prolungato periodo di tempo – arco temporale non inferiore a 12 mesi (OIC 21 par. 10)*

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

OIC - Documento interpretativo 4

AMBITO DI APPLICAZIONE/1

-Ambiato soggettivo

La deroga PUO' essere applicata alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile - artt. 2423 e segg del c.c.
- *Esclusi dunque i soggetti IAS/IFRS adopter*

- Ambito oggettivo

La deroga PUO' essere applicata ai TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

La deroga trova applicazione con riferimento ai

- titoli di debito - Oic 20
- titoli di capitale (partecipazioni) - Oic 21
- valutati ex 2426 c. 1 n. 9 c.c - al minore tra costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato

Esclusioni dalla deroga

La deroga NON trova applicazione con riferimento:

- agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – Oic 32 (valutati al *fair value* ex art. 2426 c. 1 n 11-bis c.c.)
- ai TITOLI valutati al *fair value* e precisamente:
 - ✓ ai TITOLI OGGETTO DI COPERTURA; poiché l'elemento coperto a sua volta è valutato al *fair value*, trova applicazione l'OIC 32
 - ✓ ai TITOLI IBRIDI valutati ai sensi del par. 50 dell'OIC 32; poiché è per essi consentito evitare la separazione del derivato incorporato nel contratto ospitante (titolo), valutando l'intero titolo strumento ibrido al fair value trova applicazione l'OIC 32

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

OIC - Documento interpretativo 4

AMBITO DI APPLICAZIONE/2

-Ambito temporale

La deroga è applicabile

- ai titoli non immobilizzati già POSSEDUTI al 31.12.2019
- ai titoli non immobilizzati ACQUISTATI durante l'esercizio 2020

-Ambito di applicabilità

La deroga è applicabile

- a TUTTI I TITOLI non immobilizzati -

Oppure

- a TALUNE CATEGORIE o a SPECIFICI TITOLI non immobilizzati ANCHE QUANDO EMESSI DAL MEDESIMO EMITTENTE MA DI SPECIE DIVERSA - in questo caso motivando adeguatamente le ragioni della scelta / i criteri di individuazione in nota integrativa.

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

OIC - Documento interpretativo 4

MODALITA' DI APPLICAZIONE/1

Criteri generali di valutazione

Nelle valutazioni dei titoli non immobilizzati devono essere osservati i seguenti criteri:
c.c. art. 2426. Criteri di valutazioni.

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, **calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore**; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; **le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile**;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

Valutazione in deroga (esercizio della facoltà di deroga ex 20-quater D.L. 119/2018)

In ipotesi di esercizio della facoltà di deroga concessa dalla norma, **i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**, sono valutati

- al VALORE DI ISCRIZIONE così come risultante dal BILANCIO 2019 (ultimo bilancio approvato)

ovvero

- al COSTO DI ACQUISIZIONE per quelli non presenti al 31.12.2019, acquistati durante l'esercizio 2020

In entrambi i casi

Fatta eccezione per le perdite durevoli di valore

Per la definizione di PERDITE DUREVOLI DI VALORE, occorre fare riferimento alle previsioni "ordinarie" dell'OIC 20 (par. 55-57, 80) e OIC 21 (Par. 31-41)

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

OIC - Documento interpretativo 4

MODALITA' DI APPLICAZIONE/2

La deroga ha lo scopo di consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio e scongiurare così la perdita derivante da un andamento negativo dei prezzi di mercato (circostanze eccezionali di turbolenza dei mercati che li rendono di fatto inattendibili- Documento interpretativo 3 2009 Nel D.M. 17.7.2020 l'estensione della norma viene motivata con "... il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari.")

FUTSE MIB



Inapplicabilità della deroga

La deroga NON deve ritenersi applicabile ai titoli classificati nell'attivo circolante VENDUTI TRA LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E LA DATA DI APPROVAZIONE dello stesso [bilancio]

DATA DI APPROVAZIONE - Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio Par 62 - OIC 29

"Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la **data di formazione del bilancio**, che nella generalità dei casi è **individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori**.

Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio."

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

OIC - Documento interpretativo 4

MODALITA' DI APPLICAZIONE/3

La deroga non disattiva

- 1) l'applicazione del criterio del "costo ammortizzato" ove applicabile - OIC 20
- 2) la conversione dei titoli in valuta estera – OIC 26

➤ **Conversione delle poste monetarie in valuta estera (par. 27 e 28 - OIC 26)**

Sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima il criterio valutativo della posta espressa in valuta previsto dal principio contabile di riferimento e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto.

In sede di bilancio si dà evidenza separata della componente valutativa da quella di conversione. In particolare, la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di conto economico mentre la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce C17-bis) "utili e perdite su cambi".

➤ **Conversione delle poste non monetarie in valuta estera (par. 30 – OIC 26)**

Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico). Pertanto le differenze di cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione.

➤ **Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto i cui bilanci sono espressi in valuta estera (par. 32. – OIC 26)**

Con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, nel caso in cui i bilanci delle partecipate siano espressi in valuta estera, occorre innanzi tutto procedere alla traduzione degli stessi in euro secondo quanto previsto dal principio OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto", e, successivamente, procedere alla valutazione della partecipazione secondo la specifica disciplina contabile del metodo del patrimonio netto, per la quale si rinvia all'OIC 17.

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

APPENDICE A - CRITERI DI CONVERSIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE A FINE ESERCIZIO
Parte integrante del principio OIC 26.

Voci di bilancio in valuta estera	Cambio da utilizzare
<i>Poste monetarie e poste a loro assimilate</i> -Titoli di debito iscritti nell'attivo circolante -- Titoli di debito iscritti nell'attivo immobilizzato	-Cambio a pronti di fine esercizio
<i>Poste non monetarie</i> -Partecipazioni iscritte nell'attivo circolante	-Cambio storico (alla data dell'operazione) Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto per la conversione di eventuali flussi finanziari futuri espressi in valuta al fine di determinare il valore recuperabile e l'eventuale perdita durevole di valore
-Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate al costo	-Cambio storico (alla data dell'operazione) Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto quando si giudica durevole la riduzione al fine di determinare il valore recuperabile e l'eventuale perdita durevole di valore dell'attività
-Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate con metodo del patrimonio netto	Criteri di traduzione del bilancio in valuta (cfr. OIC 17)

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

OIC - Documento interpretativo 4

NOTA INTEGRATIVA

In ipotesi di esercizio della facoltà di deroga, le società in Nota Integrativa forniscono le seguenti indicazioni:

- le modalità con cui ci si è avvalsi della deroga indicando i criteri seguiti per individuare i titoli oggetto di deroga
- la differenza di valore tra i titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dal mercato e le motivazioni per le quali hanno ritenuto la perdita temporanea e non durevole
- resta ferma l'informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell'OIC 20 e dell'OIC 21

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

OIC - Documento interpretativo 3

(marzo 2009)

Il **Documento interpretativo 4** è stato redatto tenendo conto:

- delle posizioni assunte in sede di redazione del precedente **Documento Interpretativo 3**, emanato in relazione ad una norma analoga prevista nel D.L 185/2008 conv. in L. 2/2009
- e
- delle modifiche introdotte al codice civile dal D.Lgs 139/2015

Spunti operativi ripresi da OIC – Doc. Interpretativo 3

► Utili (maggiori) di esercizio

In merito al regime degli eventuali utili (maggiori) di esercizio che derivano dalla mancata svalutazione dei titoli in virtù di tale norma, va rilevato come, stante la *ratio della* norma e l'origine di questi utili (riconguibili a mancate svalutazioni derivanti dalla situazione di turbolenza dei mercati finanziari), nonché la natura temporanea della disposizione, è da attendersi che gli organi sociali pongano una particolare attenzione e prudenza alle politiche di destinazione degli utili.

► Bilancio consolidato

La deroga dettata dal decreto riguarda indistintamente bilanci di esercizio e bilanci consolidati: infatti, le disposizioni relative ai criteri di valutazione sono comuni alle due tipologie di documenti.

► Imposte anticipate e differite

Per il principio di derivazione eventuali perdite desumibili dall'andamento del mercato non rilevate in bilancio invocando la deroga, avranno riconoscimento fiscale solo nei successivi esercizi, in base alle specifiche norme, a seguito di successiva svalutazione o cessione dei titoli. Alla luce di tale considerazione, non emergendo una differenza temporanea, non ci sono effetti fiscali da rilevare attraverso l'iscrizione di imposte anticipate e differite.

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

OIC - Documento interpretativo 3

(marzo 2009)

Spunti operativi ripresi da OIC – Doc. Interpretativo 3 (continua)

► Informativa da fornire nella nota integrativa

- criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga,
- l'ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio e il relativo valore desumibile dall'andamento di mercato.

Si riporta lo schema proposto da OIC circa l'**informativa quantitativa da fornire in nota integrativa**:

	31.12.2008			Differenza
	Valore di mercato	Valore di bilancio		
Titolo obbligazionario
Partecipazione
			Totale	

In caso di esercizio della deroga, indicare come il valore di bilancio sia stato determinato (es.: valore iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2019).

Con riferimento al valore di mercato, tale valore sarà, in genere, determinato utilizzando gli stessi criteri seguiti nel precedente esercizio, ovvero, in caso diverso, si procederà ad illustrare come è stato identificato (es.: valore di borsa al 31 dicembre 2020).

► Informativa da fornire nella Relazione sulla gestione

indicare l'effetto della mancata svalutazione sui titoli e l'effetto sulle informazioni fornite relativamente alla posizione finanziaria, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

Effetti sul rendiconto finanziario – OIC 10

L'attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.

La facoltà di esercitare o meno la deroga avrà effetti sui relativi flussi



B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		

Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati

Perdita durevole di valore

La perdita durevole di valore di un **titolo immobilizzato** (ma anche per i titoli iscritti nel circolante nell'ipotesi di deroga normativa ai criteri generali, consentita da ultimo dal D.L. 119/2018) si ha quando, per ragioni legate alla **capacità di rimborso dell'emittente**, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di **non poter più incassare integralmente i flussi di cassa** – in linea capitale o interessi – **previsti dal contratto**.

Indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente:

- ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi;
- ristrutturazione del debito;
- valore di mercato del titolo è persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio.

Trattandosi di titoli immobilizzati, non può essere considerato motivo di automatico abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato. È necessario che il ribasso, per la sua entità relativa e/o per la sua durevolezza, esprima un significativo e sostanzialmente permanente peggioramento del merito creditizio dell'emittente (*criticità legate allo specifico emittente e non al mercato di riferimento*)

- indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell'emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza (deterioramento duraturo delle condizioni economico-patrimoniali e finanziari della società emittente con connessi rischi di illiquidità o di insolvenza della stessa). Ciò vale soprattutto per i titoli non quotati;
- evento di default;
- ammissione a procedure concorsuali.

Agenda

- Aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati
- **Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti**

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Riferimenti Normativi

- Art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del Decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 («Decreto Agosto») come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126

Principi contabili

- Bozza per la consultazione Documento interpretativo n. 9, “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti” - Gennaio 2021
- OIC 16 – Immobilizzazioni materiali - **OIC 16 § 56-72** (Ammortamento § 56-72 ; Piano di ammortamento § 62-64 ; Metodi di ammortamento § 65-68; Componenti aventi vite utili diverse dal cespite principale § 69 ; Modifica del piano di ammortamento § 70; Vita utile § 71-72)
- OIC 24 – Immobilizzazioni immateriale - **OIC 24 § 60-77** (Ammortamento § 60-77; Oneri pluriennali § 65; Avviamento § 66-70 ; Beni immateriali § 71; Immobilizzazioni in corso § 72; Altre immobilizzazioni immateriali § 73-77)

Per richiamo

- Oic 29 – Cambiamenti di stime contabili par 29 e 38 – vita utile

Altre fonti

- Risposta Telefisco 2021 – Agenzia delle entrate Risposta al quesito n. 18
- Circ. Assonime n. 2/2021
- Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti Documento di ricerca - 17 marzo 2021

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Riferimenti Normativi

Art. 60 - Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese – D.L. 104/2020 conv in L. 126/2020

- **7-bis.** I soggetti che **non** adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma e' imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- **7 ter.** I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva e' integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
- **7 quater.** La nota integrativa da' conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
- **7 quinquies.** Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

- **In cosa consiste la disposizione introdotta dal c.d. Decreto Agosto**

Facoltà di derogare all'art. 2426 comma 1 n. 2 del c.c.

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

- **Sospendendo l'ammortamento**

L'ammortamento è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio. **OIC 16 § 10 e OIC 24 § 18**

⇒ ulteriore possibilità rispetto a previsioni art. 2426 c. 1 n. 2 del c.c

⇒ nell'alveo delle norme civilistiche previste per i "casi eccezionali" (2423 comma 5 del c.c.)

⇒ il Legislatore si è riservato la facoltà di estendere la misura ad esercizi successivi, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Documento interpretativo 9 (bozza per la consultazione)

- **AMBITO DI APPLICAZIONE**

- **Ambito soggettivo**

- La sospensione può essere applicata alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile - artt. 2423 e segg del c.c.

⇒ Esclusi dunque i soggetti *IAS/IFRS adopter*

- La sospensione può applicata anche alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni D.Lgs 127/1991.

⇒ In questo caso il consolidato recepisce gli effetti della deroga delle sole società consolidate che se ne sono avvalse (utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei)

- **Ambito oggettivo**

- ammortamento annuo
- su immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo

- **Ambito temporale**

- Applicabile agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 104/2020 – **15 agosto 2020**

- Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare

⇒ **sospensione ammortamento delle immobilizzazioni (materiali e/o immateriali) presenti nel bilancio al 31.12.2020**

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Documento interpretativo 9 (bozza per la consultazione)

- **MODALITA' DI APPLICAZIONE**

- **livello di applicazione (unità elementare)**

- singolo bene
- classi /categorie di beni
- intera voce di bilancio

⇒ La scelta dell'unità elementare deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare l'ammortamento

- **Sospensione**

- E' possibile sospendere FINO al 100 % dell'ammortamento annuo

⇒ In nota integrativa andranno indicate le ragioni che hanno indotto ad imputare una minor quota di ammortamento rispetto a quanto previsto dal piano di ammortamento

⇒ In nota integrativa andranno indicate le ragioni della scelta della quota

- ✓ In ipotesi di sospensione integrale il valore di iscrizione nel bilancio 2020 delle immobilizzazioni materiali e immateriali rimarrebbe quello risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato per i beni già esistente maggiorato del costo di iscrizione dei beni acquisti in corso d'anno

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Documento interpretativo 9 (bozza per la consultazione)

▪ riflessi della sospensione negli esercizi successivi

- la quota di ammortamento non effettuata è imputata all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive
- ⇒ **l'ammortamento è di importo corrispondente alla quota sospesa, ma si prolunga di un anno l'originario piano di ammortamento (estensione di 1 anno della vita utile residua)**
- Quanto non è possibile a causa di vincoli contrattuali o tecnici (Assonime ricorda anche l'ipotesi di dismissione)
- ⇒ **si modifica l'importo dell'ammortamento per mantenere ferma la vita utile residua**

Assonime e FNC

▪ Metodologie di rideterminazione del piano di ammortamento o della quota di ammortamento degli esercizi successivi:

- Rideterminazione del piano di ammortamento

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Quota amm.to	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Quota amm.to con deroga	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

- Rideterminazione delle quote di ammortamento

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Quota amm.to	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Quota amm.to con deroga	10.000	10.000	0	11.428,5	11.428,5	11.428,5	11.428,5	11.428,5	11.428,5	11.429,0

- **Beni acquistati in corso d'anno:** a fronte dell'ammortamento sospeso, nell'esercizio successivo la società stanzerà l'ammortamento in misura piena e non ridotta, qualora ritenga di poter allungare la vita utile per un periodo corrispondente a quello del possesso infrannuale del primo periodo.

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

INDICAZIONI DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA

Documento interpretativo 9 (bozza per la consultazione)

In Nota Integrativa la società indica:

- su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- le ragioni che l'hanno indotta ad avvalersi della deroga;
- l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.
- Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa

Assonime

- Ritiene possano essere indicati alcuni sintetici cenni sulle motivazioni poste alla base della scelta e non una illustrazione analitica delle ragioni della deroga.
- In merito all'impatto occorrerà precisare la diversa consistenza di S.P. e C.E. in assenza della sospensione.
- Occorre dar conto dell'iscrizione della riserva indisponibile.
- Per quelle società che non redigono la nota integrativa (micro-imprese) le informazioni dovranno essere indicate in calce allo stato patrimoniale.

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Ragioni della deroga

Documento interpretativo 9 (bozza per la consultazione)

✓ **ESEMPIO 1 – Esempi di ragioni che inducono ad avvalersi della deroga** *(Gli esempi illustrativi non sono parte integrante del documento interpretativo)*

Di seguito si riportano alcuni esempi di ragioni che possono indurre una società ad avvalersi della deroga e di come dette ragioni devono essere coerenti con la quota di ammortamenti che si decide di non effettuare.

- 1A - Una società decide di avvalersi della norma per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa (A-B) registrata per effetto della pandemia. A tal fine stabilisce che l'aliquota di ammortamento dell'anno è pari a zero.
- 1B - Una società decide di avvalersi della norma per ridurre l'effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione sostenuta nell'anno a causa della pandemia. Pertanto il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamento è quello dei mesi di apertura. Nella circostanza specifica, ipotizzando una chiusura di 6 mesi, la società decide di non effettuare il 50% degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni iscritte in bilancio.

✓ **PAR. 7** la norma è inserita in un contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative dovute alla pandemia

- **OIC 16 par. 57** L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati

• **Assonime**

- la deroga all'obbligo di ammortamento può trovare una giustificazione in tutti i casi in cui vi è una mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni, anche quando la prassi contabile imporrebbe comunque l'ammortamento del bene.
- la deroga all'obbligo di ammortamento può trovare una giustificazione anche quando non si fonda sul minor utilizzo di un singolo bene o di una classe di beni; ma deriva in senso più ampio dal fatto di aver subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia da Covid-19.
- Rientra nella **discrezionalità tecnica del redattore del bilancio** ricorrere alla sospensione degli ammortamenti, **quando vi siano situazioni che attestino, anche in termini generali, l'impatto negativo sull'operatività dell'impresa derivante dal COVID19.**

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Effetti a Stato Patrimoniale dell'esercizio della facoltà di sospendere l'ammortamento – Riserva L. 126/2020

- La società deve destinare ad una **riserva indisponibile** di patrimonio netto, utili di ammontare **pari** alla **quota di ammortamento non effettuata**.
 - In assenza di utili ovvero con un utile di importo inferiore, la società dovrà integrare l'importo della riserva indisponibile utilizzando altre riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili.
 - In assenza di riserve di utili o patrimoniali disponibili ovvero le stesse siano inferiori all'importo necessario per integrare la riserva, l'impresa potrà integrare la riserva da mancato ammortamento, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
- ⇒ la costituzione della riserva avviene in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento
- ⇒ è stato indicato un ordine di preferenze per la sua appostazione
- ⇒ trattandosi di riserva indisponibile potrà comunque essere utilizzata a copertura perdite
- La riserva indisponibile sarà liberata:
 - nel caso in cui il periodo di ammortamento è prolungato di un anno, al termine del periodo di ammortamento;
 - nel caso in cui il periodo di ammortamento risulti immutato (quota di ammortamento non effettuata spalmata lungo la residua vita utile), la liberazione avverrà gradualmente nel corso degli esercizi;
 - nel caso di vendita dell'immobilizzazione o di una sua svalutazione.

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Effetti a Stato Patrimoniale dell'esercizio della facoltà di sospendere l'ammortamento – Riserva L. 126/2020

▪ Contabilizzazione riserva indisponibile

- "Ammortamento sospeso" anno 2020 pari a € 10.000
- Utile di esercizio maturato al netto della sospensione anno 2020 pari a € 25.000
- Destinazione dell'utile maturato a riserva indisponibile, a copertura del valore dell'ammortamento sospeso e per il residuo a riserva disponibile

Utile di esercizio	a	Diversi		25.000,00
		Riserva di utili disponibile ¹⁵	15.000,00	
		Riserva di utili l. 126/2020 ¹⁶	10.000,00 ¹⁷	

- "Ammortamento sospeso" anno 2020 pari a € 10.000
- Perdita di esercizio maturata al netto dell'ammortamento sospeso anno 2020 pari a € 12.000
- Riserve di utili da anni precedenti pari a € 15.000, trasformate in parte in riserve indisponibili

Riserva di utili disponibile anni precedenti	a	Riserva di utili l. 126/2020	10.000,00
---	---	------------------------------	-----------

- "Ammortamento sospeso" anno 2020 pari a € 10.000
- Perdita di esercizio maturata al netto dell'ammortamento sospeso anno 2020 pari a € 12.000
- Riserve di utili da anni precedenti pari a € 5.000, che si rendono indisponibili per la copertura parziale dell'ammortamento sospeso
- al verificarsi di utili di esercizio negli anni futuri, la Riserva di utili da anni successivi € 15.000, si trasformerà in riserva indisponibile

Anno 2020			
Riserva di utili disponibile anni precedenti	a	Riserva di utili l. 126/2020	5.000,00

Anno 2021 o successivi			
Utile d'esercizio 2021 o anni successivi	a	Diversi	...
		Riserva di utili l. 126/2020	5.000,00
		Altre Riserve	...

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Aspetti fiscali

▪ Ires

- La norma autorizza le imprese che si avvalgono della facoltà in esame a dedurre la quota di ammortamento sospesa, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 TUIR a prescindere dalla previa imputazione a conto economico.
 - ⇒ *In deroga al «principio di derivazione rafforzata» di cui all'art. 83 TUIR*
 - ⇒ *In deroga al «principio di previa imputazione a conto economico» delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'art. 109, comma 4, TUIR*
 - ⇒ *Siamo nell'ambito della deducibilità ex art. 109 comma 4 lettera b) del TUIR (deducibilità per disposizione di legge).*

▪ Irap

- La possibilità di dedurre la quota di ammortamento è ammessa anche ai fini IRAP ancorché la quota stessa non concorra al risultato di bilancio.

▪ VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

- ⇒ **SDC RF 55 codice 81**
- ⇒ **SDP RF 55 codice 81**
- ⇒ **PF RF 43 codice 81**
- ⇒ **Dichiarazione Irap - Altre variazioni in diminuzione codice 15**

- **La misura della deduzione fiscale deve avvenire nella massima fiscalmente ammessa?**

Si legge in Assonime e FNC che “... sembra logico che le imprese che negli esercizi precedenti abbiano (stanziato e) dedotto quote di ammortamento in misura inferiore rispetto ai limiti tabellari possano adottare la medesima impostazione anche con riguardo all'importo da dedurre in via extracontabile nel 2020 e non siano perciò tenute ad adeguarsi, solo per il 2020, ai limiti massimi della deduzione.”

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Aspetti fiscali: effetti della deducibilità

Disallineamento valori civili e fiscali

- Compilazione Quadro RV

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa		IAS/D.lg. 139/2015	Valore precedente
		1	2	3	4		
		Immobilizzazioni materiali					,00
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9	,00
	Valore fiscale	10	11	12	13		,00
		60.000,00	,00	,00	60.000,00		,00
		60.000,00	,00	20.000,00	40.000,00		
							,00
RV2	Valore contabile	5	6	7	8	9	,00
	Valore fiscale	10	11	12	13		,00
		,00	,00	,00	,00		,00
		,00	,00	,00	,00		,00

Fiscalità differita passiva

- A fronte della deduzione delle quote di ammortamento, in via anticipata rispetto all'imputazione a conto economico, occorre rilevare le imposte differite e in contropartita il fondo per imposte differite, così come previsto dall'OIC 25.
- Le relativa contabilizzazione dovrà avvenire in sede di predisposizione del bilancio.

la deducibilità :

- ⇒ provoca sicuramente un effetto positivo dal punto di vista finanziario in conseguenza del minore versamento delle imposte
- ⇒ risulta neutra ai fini del bilancio, in quanto troveremo le relative imposte differite a conto economico
- ⇒ Incide sull'entità della riserva indisponibile

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Contabilizzazione della fiscalità differita e rilevazione della riserva L. 126/2020

Anno	Costo storico	Aliquota di ammortamento (%)	Quota di ammortamento	Fondo ammortamento	Valore netto contabile
2018	30.000,00	10%	3.000,00	3.000,00	27.000,00
2019	30.000,00	10%	3.000,00	6.000,00	24.000,00
2020	30.000,00	0%	0,00	6.000,00	24.000,00
2021	30.000,00	10%	3.000,00	9.000,00	21.000,00
2022	30.000,00	10%	3.000,00	12.000,00	18.000,00
2023	30.000,00	10%	3.000,00	15.000,00	15.000,00
2024	30.000,00	10%	3.000,00	18.000,00	12.000,00
2025	30.000,00	10%	3.000,00	21.000,00	9.000,00
2026	30.000,00	10%	3.000,00	24.000,00	6.000,00
2027	30.000,00	10%	3.000,00	27.000,00	3.000,00
2028	30.000,00	10%	3.000,00	30.000,00	0,00

Nella determinazione del risultato d'esercizio occorre considerare anche la fiscalità differita.

Per tale motivo, considerando cumulativamente le imposte dirette IRES e IRAP (e considerando quest'ultima pari al 3,9%), rileveremo:

Imposte differite ²³	a	Fondo imposte differite ²⁴	837,00
---------------------------------	---	---------------------------------------	--------

In sede di approvazione del bilancio (supponiamo nell'aprile 2021), rileveremo, in presenza di riserve disponibili sufficienti, quindi:

Utile d'esercizio	a	Diversi	...
		Riserva indisponibile di utili l. 126/2020	2.163,00
		Altre Riserve	...

Nell'esempio in oggetto, in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio 2028, avremo:

Riserva indisponibile di utili l. 126/2020	a	Riserve disponibili	2.163,00
Fondo imposte differite	a	Imposte differite	837,00

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Nota integrativa

esempio FNC:

Criteria di valutazione

La Società ha optato per la deroga relativa alla sospensione degli ammortamenti di cui all'art. 60, comma 7-*bis* della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, connessa agli aiuti sotto forma di sovvenzioni per gli effetti derivanti dalla pandemia del Covid-19. Ha scelto nello specifico per l'adozione della sospensione integrale degli ammortamenti degli impianti, poiché ritiene che l'imputazione della quota di ammortamento avrebbe generato una perdita operativa non rappresentativa della reale operatività del complesso economico [oppure, avrebbe gravato sulla gestione operativa in maniera tale da fornire una rappresentazione fuorviante della reale operatività del complesso economico]. La Società ritiene che la vita utile, da intendersi come durata economica, degli impianti sia estendibile per un ulteriore anno rispetto a quanto originariamente previsto nel piano economico tecnico degli stessi. Per tale motivo, il piano di ammortamento è stato traslato di un esercizio. La quota di ammortamento che sarebbe stata imputata in bilancio secondo il piano originario nel caso in cui la Società non avesse fruito della deroga sarebbe stata pari a € Si rileva che il mantenimento dell'originario piano di ammortamento ai fini fiscali comporta l'emersione di una differenza temporanea imponibile con la necessità di iscrivere imposte differite nell'apposito fondo imposte differite per il conseguente effetto fiscale.

La perdita netta dell'esercizio è di €.... Nel sottoporre alla Vostra attenzione l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, Vi proponiamo di coprire detta perdita con:

...

Proponiamo altresì di costituire la riserva indisponibile di cui all'art. 60, comma 7-*ter* della l. n. 60/2020 con utilizzo della riserva ...

oppure

L'utile netto dell'esercizio è di €.... Nel sottoporre alla Vostra attenzione l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio come segue:

...

costituire la riserva indisponibile di cui all'art. 60, comma 7-*ter* della l. n. 60/2020 con utilizzo della riserva per importo pari a €..... .

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Aspetti fiscali - Criticità

- **Deducibilità ammessa : obbligo o facoltà ?**
- Per quanto indicato a Telefisco 2021: “... la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico.”
Sulla base della risposta, ripresa da Assonime e da FNC
=> si deve ritenere che la sospensione non abbia efficacia da un punto di vista fiscale (obbligo dunque - ma andrebbe chiarito)
- **Deducibilità ammessa per l’ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (104 TUIR) ?**
Poiché l’ammortamento finanziario di detti beni è sostitutivo degli ammortamenti del 102 e 103
=> si deve ritenere deducibile (ma andrebbe chiarito)
- **Deducibilità ammessa per le spese pluriennali del 108 TUIR ?**
=> da chiarire
- **La sospensione degli ammortamenti incide sui super-ammortamenti ?**
=> NO (fonte: Eutekne 25.2.2021)
- **Cosa va indicato a Libro cespiti operativamente ?** (fonte: Assosoftware)
- se il software gestionale è in grado di gestire il doppio binario civilistico-fiscale
=> nessuna difficoltà
- se il software gestionale non è in grado di gestire il doppio binario, ma gestisce il solo ammortamento fiscale
=> si effettueranno gli ammortanti fiscali (il registro cespiti ammortizzabili è un registro fiscale – art. 16 DPR 600/73)
=> nel libro giornale del 2020 non sarà annotata la quota di ammortamento, mentre dovrà essere necessariamente effettuata l’annotazione nell’anno in cui si “riverserà” la quota di ammortamento sospesa

Aspetti contabili della sospensione degli ammortamenti

Ulteriori valutazioni da prendere in esame

- ✓ Intrecci con Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori
- ✓ Effetti sulle perdite dell'esercizio che possono beneficiare della "sospensione" del ripiano delle perdite fino all'esercizio che approva il bilancio dell'esercizio 2025
- ✓ Effetti sulla determinazione dei costi indiretti nella valutazioni al costo delle rimanenze di magazzino - OIC 13
- ✓ Controlli in qualità di Sindaci e Revisori
- ✓ Effetti sul Rendiconto finanziario

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i> Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cen		

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

*Dott.ssa Iva Manfredini
Commissione Bilancio, ODCEC di Modena
manfredini.iva@studiopenta.it*